

## Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con la locuzione «associazioni sindacali» si intendono le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

4. Con la dicitura «CCNQ 7 agosto 1998» si intende il CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con la dicitura «D.L. 90 del 2014», si intende il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

## Art. 2.

*Modifiche alle procedure di compensazione previste dal CCNQ 3 novembre 2011*

1. Le associazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 2 del CCNQ del 3 novembre 2011, possono chiedere di rimodulare i Piani già concordati, al fine di estendere la durata temporale degli stessi per un ulteriore periodo non superiore a tre anni.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, con tempestività, quantifica le ore di permesso sindacale ex art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 non interamente compensate. Di tale quantificazione verrà fornita immediata comunicazione alle associazioni sindacali interessate.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, entro 10 giorni dal ricevimento della quantificazione, presentano al Dipartimento della funzione pubblica una nuova specifica proposta di compensazione del residuo dei permessi fruiti in eccedenza e non ancora compensati.

4. La proposta di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del Dipartimento della funzione pubblica che deve esprimersi entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.

## Art. 3.

*Procedure di compensazione per le eccedenze per l'anno 2014*

1. Le associazioni sindacali che a seguito della decurtazione di cui all'art. 7 del D.L. 90 del 2014 hanno utilizzato, nell'anno 2014, un numero di permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998 superiore a quello disponibile, possono compensare le ore fruiti in eccedenza nell'ambito dei contingenti previsti per i successivi tre anni con riferimento alla stessa tipologia di permessi.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, con tempestività, verifica i dati di cui al comma 1 e ne fornisce immediata comunicazione alle associazioni sindacali interessate.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, presentano al Dipartimento della funzione pubblica una specifica proposta di compensazione dei permessi fruiti in eccedenza nell'anno 2014.

4. La proposta di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del Dipartimento della funzione pubblica che deve esprimersi entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.

## Art. 4.

*Norme transitorie e finali*

1. Transitoriamente, ove le associazioni sindacali abbiano una disponibilità di permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998, inferiore del 30% del contingente derivante dalla decurtazione di cui all'art. 7 del D.L. 90 del 2014, nelle more della sottoscrizione definitiva della presente ipotesi

e della definizione dei Piani di compensazione di cui agli articoli 2 e 3, viene immediatamente assicurato un contingente di permessi sindacali pari al 30% della quota residua a seguito della citata decurtazione. Tale contingente viene assegnato in acconto e salvo successivo conguaglio, al fine di non comprimere l'esercizio delle prerogative sindacali ai sensi di quanto già previsto dall'art. 4, comma 3 del CCNQ 3 novembre 2011.

2. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 4, commi 3, 4, 5, 6 del CCNQ del 3 novembre 2011.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con riguardo all'art. 4, comma 1, le parti precisano che, ove la garanzia del contingente minimo del 30% determini in concreto una eccedenza dei permessi sindacali realmente fruiti rispetto a quelli spettanti nell'anno 2015, si proceda comunque al previsto conguaglio nell'ambito delle procedure di compensazione.

15A05617

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di giugno 2015, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).**

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2014 Giugno	107,4	0,3	1,5
Luglio	107,3	0,1	1,3
Agosto	107,5	-0,1	1,0
Settembre	107,1	-0,1	0,7
Ottobre	107,2	0,1	0,8
Novembre	107,0	0,2	0,8
Dicembre	107,0	-0,1	0,5
Media	107,2		
2015 Gennaio	106,5	-0,7	-0,2
Febbraio	106,8	-0,4	0,1
Marzo	107,0	-0,2	0,1
Aprile	107,1	-0,3	0,2
Maggio	107,2	-0,1	0,3
Giugno	107,3	-0,1	0,2



Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2015 in base giugno 1978=100

Anno	Indici FOI base giugno 1978=100	Variatione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377)
giugno 1978	100,0	
giugno 1979	114,7	
giugno 1980	138,4	
giugno 1981	166,9	
giugno 1982	192,3	
giugno 1983	222,9	
giugno 1984	247,8	
giugno 1985	269,4	142,4
giugno 1986	286,3	157,6
giugno 1987	298,1	168,2
giugno 1988	312,7	181,3
giugno 1989	334,5	201,0
giugno 1990	353,2	217,8
giugno 1991	377,7	239,8
giugno 1992	398,4	258,5
giugno 1993	415,2	273,5
giugno 1994	430,7	287,5
giugno 1995	455,8	310,1
giugno 1996	473,7	326,2
giugno 1997	480,5	332,3
giugno 1998	489,2	340,1
giugno 1999	496,5	346,6
giugno 2000	509,6	358,5
giugno 2001	524,2	371,5
giugno 2002	536,0	382,2
giugno 2003	548,3	393,3
giugno 2004	560,6	404,2
giugno 2005	569,7	412,5
giugno 2006	581,5	423,1
giugno 2007	590,5	431,3
giugno 2008	612,8	451,3
giugno 2009	615,1	453,3
giugno 2010	623,3	460,7
giugno 2011	637,1	473,1
giugno 2012	657,0	491,1
giugno 2013	665,1	498,4
giugno 2014	667,0	500,0
giugno 2015	666,3	499,5

